



Ddl AS 2144 “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Legenda: Le proposte fondamentali sono segnalate con asterischi **

Sommario

1. Proroga del termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 e altri differimenti in materia contabile **	4
2. Estensione agevolazioni canone unico (pubblici esercizi e mercati) **	5
3. Agevolazione Tari 2021**	5
4. Solidarietà alimentare e sociale**	7
5. Finanziamento dei centri estivi	8
6. Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo **	9
7. Modifiche in materia di società partecipate **	10
8. Ampliamento utilizzo delle risorse straordinarie per Covid-19 **	12
9. Decorrenza dell'efficacia delle comunicazioni di uscita dal servizio pubblico dei rifiuti **	12
10. Proroga entrata in vigore FGDC **	13
11. Adeguamento accantonamento FCDE	14
12. Semplificazione dei procedimenti amministrativi **	15
13. Sospensione recuperi dei disavanzi	15
14. Ampliamento dei Comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale **	16
15. Cessione dei crediti commerciali verso enti locali	17
16. Modulazione penalità risarcitoria da ritardo di pagamento crediti commerciali (art.6, co.2, d.lgs. 231/2002)	18
17. Modifiche all'articolo 1, comma 141, legge 145/2018 (PUA e PEBA)	19
18. Ulteriori proroghe di termini	20
19. Spendibilità dei fondi stanziati con il Decreto del 6 novembre 2020 del MIT di concerto con il MEF	22
20. Sospensione termini piano di riequilibrio pluriennale (art.17, co.1, dl n. 76/2020)	23
21. Facoltà di revisione affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate	24
22. Facoltà di un rinnovo dell'organo di revisione	25
23. Sospensione della sanzione per mancata compilazione questionari SOSE e comunicazione dati contabili	25
24. Strumenti di rifinanziamento del "Bando periferie"	26
25. Riduzione del prelievo gravante sui Comuni che concedono l'esercizio di case da gioco	26
26. Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici	27
27. Modifiche al D.Lgs. 152/06 per certificazione di avvenuta bonifica nei siti di competenza regionale	27
28. Revisione canoni minimi pertinenze demaniali marittime	28
29. Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19	28
30. Spese di personale eterofinanziate	29
31. Fondo progetti inclusione persone con disabilità	29

32. Fondo Cura Cultura.....	30
33. Fondo per la riqualificazione e innovazione di prodotto e processo turistico	31
34. Agevolazioni sui rapporti di locazione e concessione di immobili degli enti locali.....	31
35. Applicazione del Canone unico alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.....	33

1. Proroga del termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 e altri differimenti in materia contabile **

All'articolo 30, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

6-bis. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 1° aprile 2021, n. 59033, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1° maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

6-ter. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza del consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

6-quater. Per gli stessi motivi di cui al comma 6-bis, per l'esercizio 2021, il termine [relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,] di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021.

Motivazione

Con il comma 6-bis, è anzitutto differito di un mese il termine per l'adozione del rendiconto 2020 degli enti locali (dal 30 aprile al 31 maggio 2021), in considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica tuttora in corso e uniformando così il termine in questione a quello stabilito per la certificazione dell'impiego dei fondi straordinari 2020, tuttora in corso di modifica a seguito dell'approvazione dei correttivi da parte della Conferenza Stato-Città del 25 marzo u.s. e la cui precisa determinazione può comportare necessità di rettifica dello stesso rendiconto. Le procedure previste in caso di inadempienza alla deliberazione del rendiconto, eventualmente attivate prima della data di entrata in vigore della norma (la legge di conversione del decreto) sono interrotte e non producono effetti (secondo periodo).

*Il comma 6-ter persegue l'obiettivo di **assicurare agli enti locali un importante strumento di semplificazione amministrativa**, nel corso di un esercizio finanziario difficile e complesso almeno quanto quello precedente. Dovendo infatti ciascun ente predisporre le risultanze della prima certificazione Covid dopo l'approvazione del rendiconto 2020, verosimilmente **in molti casi non vi sarà una piena aderenza della certificazione con i totali di avanzo vincolato e avanzo libero riportati in prima battuta nel rendiconto**. Sulla base delle regole ordinarie, quindi, per diversi enti si*

porrebbe la necessità di validare in consiglio comunale un documento sostanzialmente identico a quello già approvato, anche **quando il valore complessivo del risultato di amministrazione risulta confermato**. In quest'ultimo caso, invece, **sarebbe auspicabile demandare il mero onere amministrativo solo in capo al responsabile del servizio finanziario**. La proposta si giustifica anche alla luce del ritardo con il quale sono state messe a disposizione degli enti locali le informazioni contabili necessarie per redigere contestualmente la certificazione Covid e il rendiconto nelle sue diverse componenti.

Con il comma 6-quater si **prorogano i termini della verifica della salvaguardia** degli equilibri **e dell'assestamento del bilancio** di previsione (dal 31 luglio **al 30 settembre 2021**), nonché della deliberazione del bilancio consolidato, obbligatorio per le Province, le Città metropolitane e i Comuni con popolazione non inferiore a 5mila abitanti (dal 30 settembre **al 30 novembre 2021**).

2. Estensione agevolazioni canone unico (pubblici esercizi e mercati) **

All'articolo 30 comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

lettera a), sostituire le parole "30 giugno 2021" con le parole "31 dicembre 2021"

lettera c), sostituire le parole "165 milioni di euro per l'anno 2021" con le parole "330 milioni di euro per l'anno 2021"

al comma 2 sostituire le parole "82,5 milioni di euro" con le parole "330 milioni di euro"

Motivazione

La proposta emendativa ha la finalità di estendere fino al 31 dicembre 2021 l'esenzione dal pagamento del Canone Unico con riferimento ai pubblici esercizi e commercio ambulante.

3. Agevolazione Tari 2021**

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

- a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;
- b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Motivazione

La "seconda ondata" della pandemia da virus Covid-19 ha reso necessari nuovi provvedimenti di limitazione della circolazione e della normale operatività delle attività economiche, tuttora in corso dall'autunno del 2020.

La norma proposta permette di tenere conto delle difficoltà delle attività economiche più colpite da questa ulteriore fase di restrizioni attraverso una riduzione generalizzata della Tari dovuta per il 2021, indicando uno schema uniforme per sostenere le scelte dei Comuni e integrando le risorse straordinarie a loro disposizione per questa specifica esigenza

La riduzione è determinata dai Comuni in misura variabile tra il 20 e il 40 per cento della Tari dovuta nel 2019 (anno di commisurazione del beneficio in quanto non coinvolto dalle variazioni derivanti dall'emergenza), anche sulla base della diversa intensità delle restrizioni disposte nei rispettivi territori. La proposta dà inoltre facoltà ai Comuni di applicare un'analoga riduzione a favore delle famiglie in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinabili.

La copertura finanziaria della misura, di carattere generalizzato ed obbligatorio, viene assicurata sia attraverso l'utilizzo delle risorse rese disponibili ai Comuni nel corso del 2020

a sostegno dell'emergenza, per la parte eventualmente non utilizzata, sia con le risorse appostate sul 2021 ed appositamente incrementare per 700 mln. di euro aggiuntivi.

4. Solidarietà alimentare e sociale**

Aggiungere il seguente articolo 23 bis:

1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 550 milioni di euro nel 2021 da erogare a ciascun comune, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020 in quanto compatibile.

Motivazione

Alla luce del perdurante stato di crisi economico sociale del Paese, dovuta all'epidemia da Covid-19, si ritiene necessario prevedere un sostegno economico per le fasce più deboli della popolazione attraverso un bonus sociale che li aiuti sia per la spesa di generi alimentari che per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche.

5. Finanziamento dei centri estivi

Dopo l'art. 31 aggiungere il seguente art. 31 bis:

1. Al fine di sostenere le famiglie con componenti in età scolare o prescolare, per l'anno 2021 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 135 milioni di euro, da destinare direttamente ai Comuni per il finanziamento, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di attività per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati ai minori di età compresa da 0 fino a 17 anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i Comuni, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro con delega per le politiche della Famiglia di concerto con il Ministro dell'Interno, previa Intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie Locali, in base all'ammontare della popolazione residente in ciascun Comune nella fascia di età compresa tra 0 e 17 anni, secondo gli ultimi dati ISTAT. Il provvedimento di cui al periodo precedente stabilisce le modalità di redistribuzione delle somme eventualmente oggetto di comunicazione di non utilizzo da parte degli enti beneficiari che non prevedono di attivare i relativi servizi, nonché le modalità e gli obblighi per il monitoraggio dell'impiego delle somme assegnate.

3. Il contributo è erogato a cura del Ministero dell'Interno in favore di ciascun Comune sulla base dell'elenco fornito dal Dipartimento per la Famiglia, in un'unica soluzione, entro il termine stabilito dal decreto di cui al comma 2, sentita l'ANCI.

4. Il contributo assegnato in applicazione del presente articolo, eventualmente non utilizzato nel periodo indicato dal comma 1, può essere speso per attività analoghe fino al 31 dicembre 2021, per un importo non superiore al 20 per cento del contributo assegnato a ciascun ente.

Motivazione

La proposta normativa è finalizzata a consentire ai comuni di poter organizzare, come lo scorso anno, le attività per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa rivolte ai minori fino ai 17 anni di età. Un intervento molto importante che ha permesso di garantire a bambini ed adolescenti il ritorno alla socialità e, al tempo stesso, di supportare i genitori.

In considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria e della opportunità di mantenere le stesse condizioni di sicurezza nell'organizzazione di queste attività, è necessario rinnovare i finanziamenti diretti ai Comuni.

6. Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo

**

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

“Articolo 30 bis. Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo”

1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole “Per l'anno 2020” sono sostituite dalle parole “Per gli anni 2020 e 2021” e al secondo periodo le parole “Per il medesimo anno” sono sostituite dalle parole “Per i medesimi anni”.

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole “all'esercizio finanziario 2020” sono sostituite dalle parole “agli esercizi finanziari 2020 e 2021”.

Motivazione

Le modifiche richieste consentono, in primo luogo, una maggior libertà di variazione di bilancio in esercizio provvisorio, e un allentamento degli obblighi di rendicontazione dei fondi trasferiti agli enti locali (art. 158 TUEL), in continuità con l'analoga norma di cui al dl n.34/2020 (comma 1).

*Il **comma 2** consente **maggior flessibilità a favore degli enti in disavanzo complessivo**, in particolare per **l'utilizzo delle quote destinate** per equilibri correnti.*

*Con riferimento al biennio 2021-22, a fini di facilitazione degli investimenti, il comma 2 permette agli enti in disavanzo di utilizzare le somme confluite in avanzo vincolato per investimenti anche in deroga ai limiti di utilizzo connessi alla capacità di ripiano del disavanzo nel primo anno del bilancio di previsione (**comma 3**).*

*Con l'inserimento del **comma 4**, si prevede l'abrogazione della norma TUEL (art. 187, co.3) che vieta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di tesoreria o utilizzo fondi vincolati (salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193 TUEL). Poiché, a causa dell'emergenza in atto, è prevedibile un più ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali, il comma in oggetto, laddove mantenuto, limiterebbe eccessivamente l'utilizzo degli avanzi di amministrazione destinati e liberi, con effetti negativi anche in relazione all'emergenza in corso.*

*Il **comma 5** permette di disporre degli eventuali avanzi vincolati formati per assegnazioni a valere su fondi sociali, nazionali ed europei, oltre gli ordinari vincoli che ne limitano l'utilizzo per gli enti in disavanzo complessivo.*

Con il **comma 6** si propone di estendere al 2021 il libero utilizzo degli avanzi liberi, a sostegno degli equilibri di parte corrente, come già disposto per il 2020 dall'art. 109 co.2 del dl 18/2020.

7. Modifiche in materia di società partecipate **

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

“Articolo 30-bis. Modifiche in materia di società partecipate”

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.
3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole “un milione di euro” sono sostituite con le seguenti: “cinquecentomila euro”
4. All'articolo 24, comma 5 bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole “*fino al 31 dicembre 2021*” sono sostituite con le seguenti: “*fino al 31 dicembre 2023*”.
5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.”. Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: “555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento.”

Motivazione

*La proposta di cui al **comma 1** si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house.*

Il decreto legge n. 23/2020 (liquidità per le imprese), contiene una serie di misure che non sono applicabili alle società pubbliche che hanno nel TUSP la loro disciplina speciale (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid 19, stabilendo che almeno il 2020 non rilevi nel calcolo del triennio previsto dall'articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l'obbligo fissato dall'articolo 6 comma 2 del medesimo Testo Unico.

*La modifica di cui al **comma 2** è necessaria alla luce della situazione emergenziale legata all'emergenza Covid-19 che sta trascinando numerose società pubbliche in una crisi economica e finanziaria. Pur essendo di natura esogena, tale crisi non esonererebbe le amministrazioni dagli adempimenti ordinari annuali del TUSP inerenti il piano di razionalizzazione ed i relativi vincoli per la sua attuazione. Considerato inoltre, che la crisi di liquidità ha toccato tutti i comparti e le difficoltà che gli enti incontrerebbero nell'attuazione*

delle dismissioni societarie - solo ed esclusivamente in attuazione di precetti normativi stringenti - si propone la sospensione dell'applicazione, per il 2020, dei vincoli alla dismissione e della redazione e trasmissione del Piano annuale ai soggetti di cui al TUSP. Gli enti potranno comunque compiere le operazioni che riterranno necessarie per la salvaguardia delle società con una modalità in linea con la situazione locale, senza le misure sanzionatorie.

La proposta di cui al **comma 3** è necessaria al fine di consentire agli enti locali l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio - fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società - utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situazioni societarie particolari e complesse, sostituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 mln di euro, attualmente previsto nel TUSP da quest'anno.

La proposta di cui al **comma 4** prevede di posticipare il termine prevista dall'articolo 24 comma 5 bis del TUSP, per la dismissione delle società con bilancio in utile ed oggetto di revisione straordinaria, dal 2021 al 2023. Ciò in quanto l'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid-19, avrà sicuramente ripercussioni negative non solo sull'esercizio 2020, ma anche su quelli successivi, pregiudicando il valore delle quote societarie rispetto alle quali i soci pubblici hanno previsto di procedere all'alienazione.

La proposta di cui al **comma 5** sterilizza, in primo luogo, gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria del 2020 con ripercussioni anche nel 2021, sull'obbligo di cui al comma 555 della legge n. 147/2013, che impone di porre in liquidazione le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari, nel caso di risultati negativi per almeno quattro esercizi sui cinque esercizi precedenti. In secondo luogo, la proposta introduce una deroga alle previsioni dello stesso comma 555 nel caso in cui il soggetto partecipato attivi un percorso di recupero dell'equilibrio economico ove supportato da un idoneo piano di risanamento. La previsione, inoltre, conferma l'avvicinamento delle aziende speciali al c.d. modello aziendalistico in termini gestionali, risultando anche coerente con quanto già previsto in tema di società a partecipazione pubblica.

8. Ampliamento utilizzo delle risorse straordinarie per Covid-19 **

All'articolo 30, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

“6-bis. Al secondo periodo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole “Le risorse” sono inserite le seguenti:

“di cui al primo periodo, nonché le risorse assegnate per la predetta emergenza che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,”.

Motivazione

La proposta emendativa intende porre rimedio alle **legittime preoccupazioni sollevate – in particolare dagli enti in disavanzo** – circa la disponibilità effettiva delle risorse acquisite nel 2020 in ragione dell'emergenza Covid ma non utilizzate nello scorso anno. Nel rispetto della volontà reiteratamente manifestata dal legislatore, sempre tesa a **garantire per tutti gli enti locali un pieno e indistinto utilizzo biennale delle risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza epidemiologica**, il correttivo in questione mira a risolvere i dubbi interpretativi generati dall'attuale formulazione del comma 823 della legge di bilancio 2021, estendendo esplicitamente al complesso delle risorse che rientrano nella certificazione Covid per l'anno 2020 il dispositivo di formazione di avanzo vincolato specifico e la deroga all'articolo 1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

9. Decorrenza dell'efficacia delle comunicazioni di uscita dal servizio pubblico dei rifiuti **

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

“Articolo 30-bis. Decorrenza dell'efficacia delle comunicazioni di uscita dal servizio pubblico dei rifiuti”

All'articolo 30, comma 5 del decreto-legge 41 del 22 marzo 2021, alla fine del comma, dopo le parole “entro il 31 maggio di ciascun anno” sono aggiunte le parole: “e ha efficacia, anche ai fini dell'applicazione della TARI e della tariffa corrispettiva, dall'anno successivo. Per l'anno 2021 restano valide le agevolazioni regolamentate per il 2020 dai comuni in base all'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n.147, la cui misura non può essere variata in senso peggiorativo con riferimento a ciascuna unità non domestica.”

Motivazione

La disposizione del "decreto Sostegni" ha introdotto un termine entro cui l'utente non domestico deve comunicare la sua scelta al Comune (o al gestore nel caso della tariffa corrispettiva), di uscire fuori dal servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti urbani, fissandolo al 31 maggio di ogni anno. La formulazione adottata dalla norma, tuttavia, non prevede che la scelta dell'operatore abbia decorrenza dall'anno successivo, come sarebbe stato auspicabile per evidenti ragioni di organizzazione del servizio pubblico e di quantificazione dei relativi costi, anche al fine di ridurre l'impatto tariffario sulle altre utenze del servizio rifiuti.

La mancanza della precisazione circa la decorrenza dell'efficacia dall'anno successivo della comunicazione di uscita dal servizio pubblico crea un problema sicuramente per l'anno 2021, perché il termine del 31 maggio per presentare la comunicazione, anche alla luce del differimento del termine per l'approvazione delle tariffe al 30 giugno, non consentirebbe agli enti, data la ristrettezza dei tempi, di valutare l'impatto delle scelte operate dagli utenti sulle tariffe 2021. Per gli anni successivi al 2021, la stessa formulazione rischia di mettere a repentaglio gli equilibri del sistema, quando, a regime, il piano finanziario e le tariffe vanno definite entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Pertanto, è opportuno un intervento interpretativo che chiarisca la decorrenza della scelta dall'anno successivo. In questo modo gli enti, conoscendo già a maggio dell'anno precedente quali sono le utenze che usciranno dal servizio pubblico, potranno valutarne l'impatto sul servizio e sulle tariffe e adottare gli opportuni interventi.

La seconda parte dell'emendamento proposto precisa che restano comunque valide anche per il 2021 le agevolazioni deliberate dai Comuni nel 2020 per le utenze non domestiche e prevede una clausola di salvaguardia nel senso che le predette agevolazioni non possono essere modificate in senso peggiorativo.

10. Proroga entrata in vigore FGDC **

All'articolo 30, dopo il comma 6, aggiungere il seguente

6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 859 le parole "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";*
- b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;*
- c) al comma 868 le parole "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse.*

Motivazione

*La norma proposta prevede la **proroga al 2022 della decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC)**. A legislazione vigente tale misura di garanzia decorre dal 2021 e si applica in conseguenza della violazione dei termini di pagamento delle transazioni commerciali o della mancata riduzione del debito pregresso. Si tratta di inadempimenti che in origine avrebbero dovuto essere rilevati attraverso le informazioni registrate nella Piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Tuttavia, considerato che l'applicazione delle misure di garanzia a partire dal 2021 avrebbe sollevato seri problemi attuativi collegati al non completo allineamento del contenuto informativo della PCC con le scritture contabili locali, con il dl Proroghe è stato previsto, limitatamente al 2021, la possibilità di determinare gli indicatori a partire dalle informazioni registrate nelle contabilità locali.*

Tale previsione, peraltro già introdotta con il d.l. n 124/2019 e subito dopo soppressa dalla legge n. 160/2019, pur comprensibile, appare tuttavia inopportuna in quanto avrebbe l'effetto di generare incertezza nelle amministrazioni impegnate sulla corretta alimentazione della PCC, quale riferimento esclusivo per il monitoraggio dei debiti commerciali.

L'eventuale mancata proroga al 2022 per l'applicazione delle misure di garanzia sembra inoltre in oggettivo contrasto con gli interventi attivati dalla Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con ANCI verso gli enti locali, in particolare nei riguardi di quelli che mostrano condizioni di maggior difficoltà sui pagamenti e sullo smaltimento del debito residuo. Detti interventi, infatti, incluse le iniziative in fase di avvio che mirano ad incentivare l'utilizzo esclusivo di SIOPE+ per completare l'automazione del colloquio degli enti locali con la PCC, sono orientati al consolidamento di un sistema di monitoraggio generale e condiviso, grazie al quale sarà possibile ottenere nel corso del 2021 risultati significativi, accentuando la tendenza al miglioramento della gestione del debito commerciale che già si rileva con riferimento al triennio 2017-19 e al primo semestre del 2020.

*Infine, va sottolineato che **l'imposizione già nel 2021 di obblighi ulteriori di accantonamento rischia di produrre impatti controproducenti** sulle situazioni finanziarie più fragili, sia per condizioni strutturali che per gli effetti della pandemia tuttora in corso.*

11. Adeguamento accantonamento FCDE

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

“Articolo 30-bis. Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità”

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole “e del 2021”.

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.

Motivazione

La proposta consente: di mantenere la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020; di utilizzare i dati ai fini dei calcoli dell'accantonamenti o i dati relativi alle riscossioni del 2019 (come già concesso nel 2020); di ridurre eccezionalmente fino al limite dell'80% l'accantonamento FCDE 2021 in fase di previsione e gestione, ferma restando l'integrale considerazione in fase di rendiconto.

Queste misure permettono di non inasprire gli obblighi di accantonamento in una fase ancora difficile dell'emergenza pandemica, concedendo altresì forme di allentamento del vincolo in fase di gestione del bilancio 2021 a favore degli enti sui quali l'accantonamento in questione produce maggiore impatto

12. Semplificazione dei procedimenti amministrativi **

All'articolo 30, aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. In relazione al protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 264, comma 1, lettera f) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente, la lettera f) del citato decreto – legge è modificata come segue: al quinto periodo, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2021”.

Motivazione

Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese, la proposta emendativa ha la finalità di estendere a tutto il 2021 le rilevanti misure di semplificazione introdotte dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto legge n. 34/2020. Come noto, tale norma ha previsto importanti misure di deroga in materia di titoli abilitativi e procedure richieste dal Dpr n. 380/2001, valevoli per l'avvio e la realizzazione degli interventi, anche edilizi, consistenti in opere contingenti, temporanee e da rimuoversi con la fine dello stato di emergenza, necessari per l'assolvimento delle misure di sicurezza per far fronte agli obblighi previsti dall'emergenza sanitaria. Il protrarsi dell'emergenza sanitaria rende dunque necessario estendere la citata disciplina derogatoria.

13. Sospensione recuperi dei disavanzi

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

“Articolo 30-bis. Sospensione recuperi dei disavanzi”

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

Le norme proposte sospendono per il 2021 il ripiano dei disavanzi di amministrazione degli enti locali, permettendone il recupero mediante l'allungamento di un anno dei rispettivi periodi di ammortamento. Sono fatti salvi gli obblighi di pagamento dei crediti dei fornitori inseriti nel piano finanziario pluriennale e le economie derivanti da queste misure emergenziali sono destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio e al contenimento degli squilibri di bilancio in fase di salvaguardia, nonché alle maggiori esigenze finanziarie dovute all'emergenza.

14. Ampliamento dei Comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale **

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

“Articolo 30-bis. Sostegno agli enti in deficit strutturale”

“1. Il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato con una ulteriore dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla data del 31 marzo 2021 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso al ministero dell'Interno, in data antecedente al 1° gennaio 2020, ai fini dell'esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, senza che la commissione medesima abbia concluso l'istruttoria di competenza;
- b) sono nelle stesse condizioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla data del 31 marzo 2021;
- c) hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano già deliberato ed approvato, in corso di istruttoria alla data del 31 marzo 2021;
- d) hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della metodologia applicata in attuazione dell'articolo 1, commi 775 e 776 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei seguenti criteri:

- a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;
- b) per i comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal ministero dell'Economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);
- c) il riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato considerando la popolazione residente al 1° gennaio 2020 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;
- d) ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti e sono esclusi gli enti già beneficiari dai contributi di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Motivazione

L'integrazione proposta al fondo di sostegno per gli enti in predissesto con caratteristiche strutturali di debolezza finanziaria permette di estendere il beneficio introdotto con l'articolo 53 del decreto n. 104/2020 e dal co. 775 della legge di bilancio 2021, a Comuni in condizioni del tutto analoghe rispetto ai beneficiari delle contribuzioni citate.

La norma consente di mitigare alcune ingiustificate esclusioni, che generano iniquità non spiegabili, con riferimento particolare a: inclusione dei Comuni delle Isole (e in particolare della Sicilia dove il fenomeno dei predissesti è più diffuso), finora esclusi per l'assenza dell'indicatore di "capacità fiscale pro capite ampliando la platea di enti che godono di un supporto straordinario per il ripiano del disavanzo considerato nel piano di riequilibrio

15.Cessione dei crediti commerciali verso enti locali

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

“Articolo 30-bis. Cessione dei crediti commerciali verso enti locali”

I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

Motivazione

La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati (artt. 1260 e ss. c.c.). Rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto se è stata da quest'ultimo accettata o anche solo a lui notificata ex art. 1264 c.c., la cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione è regolata dal D.Lgs. n.50/2016, art.106, co.13, che prevede che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.”

Tale natura derogatoria è stata recentemente rimarcata dal Legislatore che, con l'art.117, co.4bis del D.L. n.34/2020, ha eliminato il meccanismo del silenzio-assenso per l'accettazione della cessione del credito vantato nei confronti degli enti sanitari assicurando maggiore razionalità e certezza nella gestione dei rapporti obbligatori qualora l'ente rivesta il ruolo di soggetto passivo.

La pratica recentemente invalsa fra le aziende multiservizi fornitrici degli enti locali (cosiddette “multiutility”) di cedere credito ai factor causa, oggi, la forte esigenza di un analogo intervento legislativo per il caso del debito commerciale degli enti locali, anche in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso.

Si tratta di contratti sottoscritti in adesione alle convenzioni Consip, o di altra centrale di committenza (tipicamente la Regione) obbligatorie per gli enti locali e in forza dei quali i fornitori scelgono una modalità di fatturazione frammentata (una fattura per ciascun punto di prelievo) con conseguente difficoltà di tenuta contabile per gli Enti, che ricevono diverse migliaia di fatture ogni mese, nonché per i fornitori stessi specie nella prospettiva di cessione delle fatture al factor. In conseguenza di tale pratica, si assiste oggi ad un marcato innalzamento del livello di contenzioso fra amministrazione pubblica, fornitore e cessionario nei casi, non isolati, in cui il cessionario abbia acquistato come credito un debito della PA inesistente perché composto di fatture già pagate o per le quali la PA abbia tempestivamente opposto rifiuto alla cessione.

Si evidenzia, inoltre, l'esistenza di casi di richieste di pagamento, ordinarie e perfino ingiunte con decreto, di importi corrispondenti a note di credito, e cioè, a crediti vantati dalla PA nei confronti del fornitore.

Si sottolinea, infine, che tale fenomeno, non riconducibile a casi applicativi isolati, sposta, nei fatti, in capo all'ente l'onere di dovere dimostrare, anche in giudizio, l'insussistenza del credito ceduto dal fornitore e poi preteso dal factor, con effetti vistosi di riduzione dell'ordinaria capacità tecnico-amministrativa degli uffici comunali, oggi impegnati nella lotta alla pandemia da Covid-19.

16. Modulazione penali risarcitoria da ritardo di pagamento crediti commerciali (art.6, co.2, d.lgs. 231/2002)

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

“Articolo 30-bis. Modifiche all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole “un importo forfettario di 40 euro” e prima delle parole “a titolo di risarcimento del danno” aggiungere le parole “, relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto emesse dallo stesso soggetto per ciascun trimestre solare,”.

Motivazione

Il d.lgs. n. 231 del 2002 stabilisce che nei casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali spetti al creditore, oltre alla corresponsione degli interessi moratori e al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.

Si è osservata nella pratica una distorsione applicativa di tale disposizione nel caso di crediti maturati dalle aziende multiservizi nei confronti degli enti locali a fronte di forniture di energia elettrica o gas e poi venduti a cessionari del credito.

Per tali forniture l'ente riceve un numero abnorme di fatture (centinaia in Comuni piccoli, migliaia o decine di migliaia in quelli medi e grandi) di importo spesso ridotto, nullo e negativo ed accade sempre più frequentemente che nei casi di ritardato pagamento pervenga all'ente la richiesta del cessionario di versare l'importo di 40 euro per ciascun documento commerciale emesso, anche di importo esiguo e perfino per le note di credito.

Al fine di evitare tale distorsione applicativa della norma, appare necessaria la precisazione che l'importo, già definito “forfettario” dal Legislatore, non è riferito alla singola fattura, ma alla procedura di recupero complessivamente intesa, qualora siano azionate contestualmente più fatture. La norma limita l'applicazione del risarcimento all'insieme delle fatture emesse da un determinato soggetto nell'arco di un trimestre solare. La concessione dell'importo al creditore, infatti, ha la finalità di assicurare al creditore il ristoro delle spese sostenute, nei limiti della ragionevolezza, ma non anche quella di legittimare un suo

"arricchimento", con finalità punitive per l'ente che già soggiace al pagamento degli interessi di mora maggiorati.

17. Modifiche all'articolo 1, comma 141, legge 145/2018 (PUA e PEBA)

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

“Articolo 30-bis. Modifiche all'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”
All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole *“Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.”* sono abrogate, anche con riferimento alle procedure di verifica dei requisiti ai fini dell'assegnazione di contributo in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Motivazione

La proposta abolisce il vincolo dell'avvenuta deliberazione del PUA (Piano urbanistico attuativo) e del PEBA (Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche) ai fini della decurtazione del 5% da applicare sul contributo da assegnare ai Comuni nell'ambito della procedura prevista dall'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge di bilancio per il 2019. Tale decurtazione, per quanto motivata dall'intento di incentivare l'adozione delle pianificazioni indicate nei casi di inadempienza dei Comuni, comporta accertamenti complessi, anche in contraddittorio con gli enti beneficiari, che sono spesso di piccola dimensione. Inoltre, con riferimento al Piano urbanistico attuativo (PUA), si deve rilevare che tale strumento non costituisce adempimento generalizzato, in quanto può dipendere da altri tipi di pianificazione comunale che possono ricomprenderne i contenuti, ovvero non essere previsto nell'ambito delle normative urbanistiche regionali. Si ritiene pertanto che la condizionalità in questione possa essere abolita, al principale fine di semplificare il processo di assegnazione delle risorse.

18. Ulteriori proroghe di termini

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente art. 30 bis:

1. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole “sono prorogate di tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “sono prorogate di sei mesi”.

2. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “entro tre mesi”, sono sostituite dalle seguenti: “entro cinque mesi”.

3. All'articolo 44 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;
- b. al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione fino al 31 dicembre 2022.

4. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera c) è così sostituita:

“c) per il settore idrico, al 30 settembre 2021”.

5. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga.

6. All'articolo 51, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “15 novembre 2020” sono sostituite dalle parole “31 marzo 2021” e le parole “15 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “30 aprile 2021”. Conseguentemente, all'art. 34 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: “Limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2020, il termine di cui al precedente periodo è fissato al “30 settembre 2021”.

7. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 30 giugno 2021.

Motivazione

La norma proposta al comma 1, proroga di ulteriori sei mesi i termini già differiti con il dl “Agosto” (tre mesi) previsti per l'avvio dei lavori degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 853 della legge di bilancio 2018 e destinate alle medesime finalità di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Sul punto, si ritiene inoltre opportuno segnalare che per la realizzazione di specifici interventi di riduzione del dissesto idrogeologico è propedeutica l'asseverazione regionale in ordine ai requisiti di impatto ambientale e paesaggistico i cui tempi di emanazione, ancor più in una fase di forte tensione organizzativa, possono non essere coerenti con quelli richiesti dalla norma in questione, rischiando di vanificare la realizzazione di interventi già progettati e finanziati.

La modifica di cui al comma 2 è necessaria perché il comma 51 della legge di bilancio per l'anno 2020 ha previsto lo stanziamento a favore degli enti locali, per ciascuno degli anni 2020-2034, di significative risorse "a rendicontazione" per sostenere spese di progettazione definitiva ed esecutiva di specifiche tipologie di investimento. L'affidamento della progettazione in questione, ai sensi del successivo comma 56, dovrà avvenire entro tre mesi dall'emanazione del decreto che attribuisce all'Ente il relativo contributo, pena la revoca dello stesso. Alla luce della situazione di emergenza ancora in atto, si ritiene necessario prorogare il termine per l'affidamento della progettazione dagli attuali tre mesi a cinque mesi, decorrenti dall'emanazione del decreto di attribuzione del contributo. Si ritiene opportuno ricordare che con il co. 8, dell'articolo 13 del dl "Milleproroghe" è stato già prolungato di tre mesi il termine di scadenza per l'affidamento dei lavori finanziati con i contributi alla progettazione di competenza del Ministero delle infrastrutture generando pertanto una incomprensibile asimmetria con la linea di finanziamento gestita dal Ministero dell'interno, per la quale i tre mesi a disposizione, in costanza dell'emergenza sanitaria, appaiono un termine oltremodo ridotto.

La norma di cui al comma 3 chiede di prorogare il pagamento delle rate mutui contratti con CDP dai Comuni dell'area cratere Sisma 2016 per almeno un triennio per consentire a questi Comuni sia di superare sia lo stato di emergenza, sia di utilizzare le suddette risorse per la realizzazione di investimenti ancora non inseriti nella ricostruzione pubblica. Al fine di liberare somme da destinare al superamento dell'emergenza sismica e ad investimenti e conseguentemente dare supporto concreto al rilancio delle economie locali, la sospensione delle rate mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) si è rilevato un valido strumento post terremoto. Prorogare il pagamento delle rate anziché sospenderle garantisce, oltretutto, meno burocrazia, evitando modifiche delle condizioni contrattuali esistenti.

La norma di cui al comma 4 è necessaria poiché la disciplina della prescrizione degli atti di richiesta di pagamento per i servizi idrici è stata fortemente innovata dalla legge 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018). La norma ha previsto la riduzione dei termini di prescrizione rispetto alla "prescrizione breve" adottata ordinariamente per la generalità delle entrate patrimoniali (5 anni) al termine più ravvicinato di due anni. Il comma 10 ha inoltre stabilito scansioni temporali di entrata in vigore delle nuove disposizioni, che per il settore idrico ne prevedono l'applicazione alle fatture "la cui scadenza è successiva" al 1° gennaio 2020. In diversi Comuni gestori di servizio idrico tale adeguamento è stato ostacolato dalle difficili condizioni finanziarie (casi di dissesto e "predissesto" degli enti), nonché dalle complesse esigenze di razionalizzazione e riordino degli archivi di gestione del servizio.

La norma proposta permette di assicurare la piena validità degli atti emessi a fine 2019 o nel corso del 2020, anche in considerazione delle sospensioni dei termini degli adempimenti degli enti intervenute nel corso del 2020, che richiamano l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 riguardante la sospensione della prescrizione per eventi eccezionali dei termini di scadenza che ricadono nell'anno in cui tali eventi si sono verificati, con riferimento a tutti i termini che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni di sospensione. I rischi di contenziosi e di possibile mancato introito per i Comuni che si sono trovati nelle difficoltà accennate per l'invio degli atti di pagamento richiedono un intervento normativo.

La norma di cui al comma 5 è necessaria perché, in considerazione delle difficoltà operative degli uffici locali, appare opportuno alleggerire gli adempimenti relativi ai rapporti in scadenza con i soggetti affidatari della gestione di servizi pubblici locali nonché alle procedure di nomina dei componenti degli organi di revisione economico-finanziaria. La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Le norme di cui ai commi 6 e 7 sono necessarie perché molti Comuni non sono riusciti ad avviare i lavori oggetto di contribuzione statale entro la data del 15 novembre 2020, sia causa dell'emergenza sanitaria, sia per gli effetti dello slittamento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, all'interno del quale, al fine di avviare le procedure di gara, deve essere previsto l'importo del finanziamento concesso. Anche

relativamente ai contributi dedicati ai Comuni con meno di 1000 abitanti (disciplinati dall'art. 30, co. 14-bis del dl n. 34/2019 e prorogati dal dl 18/2020) è necessario dare termini più estesi per l'avvio lavori, in considerazione della difficoltà incontrate dalle piccole amministrazioni nel chiudere gli affidamenti nell'attuale fase emergenziale.

19. Spendibilità dei fondi stanziati con il Decreto del 6 novembre 2020 del MIT di concerto con il MEF

Dopo l'art. 30 aggiungere il seguente art. 30 bis:

1. Al d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, all'art. 13, comma 11, le parole "entro il 30 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021".

2. Al d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 aggiungere il seguente comma 11 bis:

“A tal fine, onde consentire ai Comuni di procedere all'individuazione dei beneficiari ed all'erogazione delle somme, secondo le previsioni di cui all'art. 200 bis co. 4 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ed in deroga alle previsioni di cui all'art. 187 co. 3 quinquies del D. Lgs. 267/2000 ed ai paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'art. 200 bis co. 1 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, potrà essere applicato in esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della Giunta, del Risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli ed ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 ed 898 della L. 145/2018. La competenza della relativa variazione di bilancio è ascritta alla Giunta.”

3. All'art. 200 bis comma 1 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno" sono sostituite dalle seguenti "in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7.00 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli over 55”.

4. All'art. 200 bis del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. I Comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50% della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.

1-ter. I Comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15%, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo.”.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per poter utilizzare al più presto il trasferimento per i c.d. "buoni viaggio" ricevuto il 28 dicembre u.s., per il quale non c'è stato materialmente il tempo di individuare i beneficiari.

La finalità è di consentire agli enti locali già in esercizio provvisorio 2021, l'applicazione delle somme confluite in avanzo vincolato, senza necessità di approvazione del risultato presunto di amministrazione 2020 da parte della giunta ed in deroga ai limiti per l'applicazione dell'avanzo vincolato, destinato ed accantonato previsti per gli enti in disavanzo (verifica cd. del plafond, cioè della copertura almeno di FAL ed FCDE) (deroga già prevista nella L. di Bilancio per il 2021 – art. 1 co. 823 L. 178/2020 – per il c.d. “Fondone”, cioè il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020 e per il fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020.).

Inoltre sono introdotti correttivi alle categorie dei beneficiari e alla copertura dei costi al fine di:

- *mettere a disposizione i buoni alle persone che utilizzano il taxi in orari di maggiore utilizzo del trasporto pubblico e di rischio congestione per traffico privato, come ad esempio tra le 7.00 e le 10.00 nei giorni feriali, favorendo così il rispetto per il trasporto pubblico del limite di utilizzo del 50% e diminuendo la congestione e l'inquinamento delle città;*
- *superare il vincolo del 50% per le categorie di persone in condizioni di fragilità economica individuata dai servizi sociali o che utilizzano i buoni spesa;*
- *mettere a disposizione i buoni anche per persone invalide o persone in difficoltà di mobilità non solo per patologie accertate ma anche per altre condizioni quali ad esempio l'età avanzata, la condizione di gravidanza, per persone che per necessità lavorative o di volontariato (es. operatori sanitari o dell'istruzione/educazione) o di assistenza (malati cronici o persone che devono recarsi alla vaccinazione covid) debbano muoversi in condizioni di rapidità e sicurezza; per persone fino al compimento del tredicesimo anno di età anche se accompagnate in ragione della loro difficoltà a muoversi in autonomia, infine tutti gli over 55 secondo le disposizioni del Ministero della Salute come soglia di maggiore rischio Covid19*
- *utilizzare una quota parte (fino al 15%) delle risorse per le spese tecniche necessarie per l'attivazione della misura, come ad esempio l'attivazione di carte prepagate o altri strumenti simili.*

20. Sospensione termini piano di riequilibrio pluriennale (art.17, co.1, dl n. 76/2020)

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

“Articolo 30-bis. Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”

All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 giugno 2021 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i

Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto fra il 30 settembre 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto”.

Motivazione

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine entro il quale il Consiglio dell'ente locale delibera il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è fissato al 30 giugno del 2021 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data.

Si prevede altresì la rimessione in termini per i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto fra il 30 settembre 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Facoltà di revisione affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate

All'articolo 30, dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o anche attraverso l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere”.

Motivazione

È necessario riprendere la norma sulla rinegoziabilità (in deroga a talune norme del Codice appalti) dei contratti di concessione o affidamento della gestione delle entrate locali, attraverso l'allungamento della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, entro limiti definiti. Le attività di riscossione sono state prima bloccate e comunque fortemente rallentate per tutta la durata dell'emergenza, con evidenti problemi di operatività e di tenuta economico-finanziaria delle aziende che lavorano per i Comuni in questo campo, sulla base di contratti spesso commisurati all'entità delle riscossioni. La possibile crisi strutturale del settore si riflette nella difficoltà per migliaia di Comuni di riprendere in modo adeguato il processo di riscossione delle entrate proprie.

22. Facoltà di un rinnovo dell'organo di revisione

All'articolo 30, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

6-bis. All'articolo 16, dopo il comma 25-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.148, è inserito il seguente comma:

“25-ter. È consentito un rinnovo dell'organo di revisione scelto mediante le procedure di cui ai commi 25 e 25-bis.”

In subordine:

6-bis. All'articolo 16, dopo il comma 25-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n.148, è inserito il seguente comma:

“25-ter. I comuni con meno di 5 mila abitanti possono rinnovare per una volta l'organo di revisione scelto mediante estrazione con la procedura di cui al primo periodo del comma 25.”

Motivazione

L'attuale procedura di scelta dell'Organo di revisione mediante sorteggio non consente, per interpretazione ormai consolidata, di procedere ad un rinnovo dell'organo di revisione, come di regola avveniva con il precedente sistema di nomina. In un'ottica di maggiore semplificazione delle procedure amministrative, l'emendamento proposto mira a consentire il rinnovo dell'organo di revisione per un secondo mandato.

La proposta “in subordine” permette il rinnovo per un mandato ulteriore soltanto ai comuni fino a 5 mila abitanti, il cui organo di revisione è composta di un solo revisore, sempre con l'intento di semplificazione delle procedure amministrative.

23. Sospensione della sanzione per mancata compilazione questionari SOSE e comunicazione dati contabili

All'articolo 30, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

6-bis. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'art. 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano per l'anno 2021.

Motivazione

Alla luce degli effetti che l'epidemiologica da COVID-19 continua a produrre sulla capacità operativa e gestionale delle amministrazioni, soprattutto in termini di riduzione delle dotazioni organiche, appare opportuno estendere anche all'esercizio 2021, la sospensione delle sanzioni relative al blocco dei trasferimenti erogati ai Comuni dal Ministero dell'interno per le inadempienze sulla compilazione dei cd. “questionari SOSE” (di cui all'art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. n.216/2010) e per mancata comunicazione a BDAP dei dati di bilancio (ex art. 161, co. 4, TUEL).

24. Strumenti di rifinanziamento del “Bando periferie”

Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

“Articolo 30 bis. Strumenti di rifinanziamento del Bando Periferie”

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 è inserito il seguente:

“978-bis. A decorrere dal 2021, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, possono essere utilizzate dai medesimi beneficiari per ampliamento degli interventi finanziari o per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari.”

Motivazione

L'articolo ha la finalità di rifinanziare gli interventi già previsti nei progetti di cui al “Bando Periferie” attraverso la riassegnazione agli stessi di eventuali residui all'interno dei finanziamenti assegnati e l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta, anche in deroga alle convenzioni in essere tra Presidenza del Consiglio e enti beneficiari purché finalizzati alla realizzazione di lavori e servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.

25. Riduzione del prelievo gravante sui Comuni che concedono l'esercizio di case da gioco

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

Art. 30-bis. Agevolazioni ai Comuni concessionari di case da gioco

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività connesse alle case da gioco a gestione comunale o mista, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, tariffa di cui all'articolo 6, gravante sui comuni concedenti, è ridotta in proporzione al periodo di chiusura legato all'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 imposto dalla normativa nazionale nell'anno precedente. Per gli importi eventualmente già versati nel 2021, l'Amministrazione finanziaria provvede al rimborso su domanda del comune interessato.

2. Agli stessi fini, l'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, connessa all'attività delle case da gioco oggetto di concessione comunale, dovuta dai comuni concedenti per i periodi di riferimento ricadenti negli anni 2021 e 2022 è ridotta del 50%. Non si fa luogo alla restituzione di importi eventualmente già versati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

Motivazione

La proposta diminuisce il carico fiscale sulle attività connesse alle case da gioco oggetto di concessione da parte dei Comuni. Ambedue gli interventi proposti riguardano, infatti, oneri fiscali che ricadono in capo al Comune concedente. In particolare:

- al comma 1, si propone di ridurre la tassa di concessione governativa (in cifra fissa e pari a 539.200 euro/anno) relativa alla concessione della casa da gioco per gli anni 2021 e 2022, rapportandola al periodo di effettivo esercizio della concessione e quindi riducendola in misura proporzionale al periodo di chiusura imposta dai provvedimenti governativi legati all'emergenza da Covid-19 nell'anno precedente;

- al comma 2, si propone di ridurre il prelievo dovuto all'imposta sugli intrattenimenti (DPR 640/1972, calcolata sui ricavi e dovuta per intero dal Comune concedente), anche al fine di tener conto dei provvedimenti di rinuncia agli utili lordi adottati da taluni enti a seguito della chiusura imposta alla casa da gioco rispetto a quanto concordato prima della pandemia tra Comune e società di gestione.

26. Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici

All'articolo 2, comma 1, al primo periodo eliminare le parole "a vocazione montana" e dopo le parole "nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche" aggiungere le parole "B << Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica >>

All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano" con le parole "con la Conferenza Unificata".

Motivazione

L'emendamento si ritiene necessario in quanto l'attuale formulazione escluderebbe Comuni sedi di importanti comprensori sciistici, anch'essi duramente colpiti dalla crisi derivante dalla pandemia. Si ritiene inoltre opportuno estendere l'intesa alla Conferenza Unificata relativamente al decreto con il quale saranno ripartite ai Comuni le risorse del Fondo.

27. Modifiche al D.Lgs. 152/06 per certificazione di avvenuta bonifica nei siti di competenza regionale

Dopo l'art. 30 aggiungere il seguente art. 30 bis:

1. All'art. 242, dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7bis,

"7bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica."

2. All'articolo 248 dopo il comma 2 inserire il seguente comma 2 bis

"2bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7bis dell'art. 242. In tal caso la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano

di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.”

Motivazione

La norma proposta consente, come già previsto per i SIN dal comma 4 quater articolo 252 del D.Lgs. 152/06, di applicare anche nei siti regionali la certificazione di avvenuta bonifica per suolo, sottosuolo e materiali di riporto una volta raggiunti gli obiettivi di bonifica, in modo da garantire la semplificazione delle procedure sull'intero territorio nazionale. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

28. Revisione canoni minimi pertinenze demaniali marittime

Dopo l'art. 30 aggiungere il seguente:

All'art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 4 con il seguente:

“Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500,00. Per occupazioni di carattere meramente occasionale, culturale, sportivo, effettuate da ONLUS, per beneficenza, per motivi di interesse pubblico o sociale, per pontili per l'attracco delle motonavi per escursioni turistiche o per l'occupazione delle aree di libero transito per il noleggio di natanti l'importo annuo non può comunque essere superiore a 400,00 euro”.

29. Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19

All'art. 31, comma 6, primo periodo, dopo le parole “di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440,” aggiungere le parole “tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275”;

All'art. 31, comma 6, terzo periodo, dopo le parole “affidamento degli interventi” aggiungere le seguenti parole “ferme restando le necessarie relazioni con gli enti locali”

Motivazione

Con la proposta emendativa si inseriscono precisazioni per chiarire il contesto nel quale la norma deve essere applicata, si fa dunque riferimento al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche), in particolare all'art. 9 dedicato all'ampliamento dell'offerta formativa dove si prevede un coinvolgimento degli enti locali; si rende inoltre esplicita la necessità per le istituzioni scolastiche, di svolgere le indispensabili relazioni con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e titolari dei servizi di supporto alla scuola e di assistenza scolastica.

30. Spese di personale eterofinanziate

Dopo l'art. 30 aggiungere il seguente:

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

Motivazione

Obiettivo dell'emendamento è chiarire che tutte le spese di personale che trovano finanziamento a qualsiasi titolo in risorse provenienti da altri soggetti, o che sono da questi rimborsate, sono neutre rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, e quindi non rilevano ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia che abilitano alle assunzioni di personale. La vigente norma che disciplina le spese di personale eterofinanziate, infatti presenta alcune rigidità: in particolare, è previsto che tali eterofinanziamenti debbano essere espressamente destinati, per norma, a nuove assunzioni di personale. Di conseguenza è esclusa la neutralizzazione delle spese di personale finanziate a valere su fondi comunque provenienti da altri soggetti, ma che non abbiano questa specifica destinazione. La riformulazione che si propone è volta a chiarire che tutte le spese eterofinanziate, anche attraverso rimborso da parte di altri soggetti, possono essere escluse dalla verifica del rispetto del valore-soglia.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria, in quanto non determina maggiori oneri di finanza pubblica.

31. Fondo progetti inclusione persone con disabilità

All'art. 34 comma 2, dopo le parole "di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali", aggiungere le seguenti: "sentita la Conferenza unificata".

Motivazione

L'articolo in questione introduce misure a tutela delle persone con disabilità, un tema su cui Regioni e Comuni hanno competenze specifiche e sul quale negli ultimi anni si assiste a un proliferare di fonti di finanziamento, anche contenute, suddivise tra più Ministeri, senza un raccordo adeguato a livello di politiche. I commi 1 e 2 introducono un "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, che sembrerebbe destinato a finanziare "specifici progetti", secondo criteri che verranno stabiliti da uno o più decreti. Immaginiamo, dunque, che sia previsto il coinvolgimento degli enti locali nell'uso delle risorse: tuttavia, non si fornisce al momento alcuna informazione aggiuntiva né si prevede un confronto con Regioni e Comuni nella definizione dei criteri di utilizzo delle risorse. Chiediamo pertanto che sia previsto il parere della Conferenza unificata in sede di definizione e approvazione del decreto.

32. Fondo Cura Cultura

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente art. 36 bis:

Allo scopo di salvaguardare il ruolo economico e sociale che la cultura svolge nelle Città, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la rinascita culturale "Cura Cultura", destinato ai Comuni, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo è destinato a:

a) finanziare le associazioni e le organizzazioni culturali operanti sui territori da almeno due anni e le loro attività, secondo criteri di assegnazione che premiano il radicamento delle organizzazioni sul territorio e la loro vocazione ad operare tanto nella dimensione culturale che in quella civica attraverso iniziative continuative;

b) sostenere la domanda culturale nelle Città, attraverso azioni che contribuiscano al contrasto della povertà educativa, a compensare la contrazione della domanda culturale e ad accelerare la propensione alla partecipazione culturale per gli abitanti, con particolare attenzione ai territori con minori indici di partecipazione e consumi culturali. Le azioni possono articolarsi sia attraverso un sostegno diretto ai cittadini, anche mediante l'istituzione di specifiche "card" di spesa, sia attraverso il finanziamento di azioni finalizzate all'allargamento del pubblico ordinario di fruitori di cultura.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo fra i Comuni.

Motivazione

Il tessuto associativo culturale rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle politiche culturali nelle città. Con l'istituzione del Fondo Cura Cultura i Comuni potranno assicurare la riapertura degli immobili civici affidati in gestione a terzi e sostenere le azioni delle organizzazioni culturali degli enti del terzo settore che sono state pesantemente penalizzate dalle misure restrittive determinate dalla pandemia. Allo stesso tempo il Fondo potrà sostenere la ripresa dei consumi culturali oggi pesantemente ridotti sia a causa della chiusura dei luoghi della cultura, sia a causa della complessa crisi sociale ed occupazionale. Il sostegno alla domanda colma un vuoto.

33. Fondo per la riqualificazione e innovazione di prodotto e processo turistico

Dopo l'art. 26, aggiungere il seguente art. 26 bis

1. Allo scopo di salvaguardare le attività turistiche nelle Città, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per la riqualificazione e innovazione di prodotto e processo turistico destinato ai Comuni, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo è destinato a finanziare interventi di rilancio del settore turistico, a supportare l'industria turistica locale anche attraverso riduzioni o esenzioni delle tasse e tributi locali per le strutture del settore turistico e i locali pubblici.

2. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo fra i Comuni.

Motivazione

*Il settore del turismo è uno dei più colpiti dalle conseguenze della pandemia da Covid-19. Per incentivare la ripartenza del settore, si propone l'istituzione di un **Fondo per la riqualificazione e innovazione di prodotto e processo turistico**, destinato alle Città per sostenere, anche attraverso riduzioni di tasse e tributi locali, gli operatori della filiera turistica, in complementarietà con gli interventi statali, e per programmare interventi di rilancio del settore.*

34. Agevolazioni sui rapporti di locazione e concessione di immobili degli enti locali

1. In ragione delle perduranti difficoltà dovute alle sospensioni delle attività economiche, disposte a decorrere dal mese di marzo 2020 con i provvedimenti di contrasto alla diffusione della pandemia da virus Covid-19 e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, gli enti locali, nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono deliberare agevolazioni a favore dei titolari di rapporti di locazione e concessione amministrativa di immobili, di proprietà degli enti stessi, ad uso diverso da quello abitativo, a condizione che gli stessi titolari ne facciano richiesta e dimostrino di aver avuto nel 2020 una significativa riduzione di fatturato o una documentata perdita economica, conseguente alla crisi epidemica da Covid-19, sulla base di criteri definiti dall'ente proprietario.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono consistere, anche cumulativamente:

- a) in una riduzione del canone di locazione dovuto per l'anno 2020 e per un ammontare non superiore al 30% del canone mensile pattuito in contratto e per un massimo di dieci mensilità;
- b) in una proroga contrattuale di durata non superiore a 24 mesi, all'attuale canone pattuito, per i contratti con scadenza entro il dicembre del 2022, in modo da favorire il graduale recupero delle perdite subite nel periodo indicato al precedente comma e l'ammortamento degli eventuali documentati investimenti effettuati o programmati;
- c) in una rateazione straordinaria, fino a 60 mensilità e senza applicazione di interessi, del debito maturato durante il 2020 per effetto di mancati pagamenti dovuti alla pandemia, anche nel caso in cui il rapporto contrattuale risulti cessato nel corso del 2020 o entro il 31 marzo del 2021;
- d) nella possibilità per l'ente di accettare anche nel corso del 2021 cessioni di credito riferite a benefici fiscali maturati nel corso del 2020 dai titolari dei contratti relativamente agli immobili oggetto di locazione o concessione.

3. In ragione delle sospensioni delle attività socio-culturali o di interesse generale disposte a decorrere dal mese di marzo 2020 con i provvedimenti di contrasto alla diffusione della pandemia da virus Covid-19 e del regime di ripresa graduale delle attività medesime

disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, gli enti locali proprietari di beni immobili affidati sulla base di un piano economico finanziario possono concordare, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori 36 mesi, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.

Motivazione

La norma sancisce la possibilità per gli enti locali di deliberare agevolazioni a favore di conduttori e concessionari di immobili di proprietà dell'ente ad uso diverso da quello abitativo, che stanno subendo ingenti danni economici a causa delle difficoltà economiche connesse all'emergenza pandemica e delle misure restrittive di contrasto alla diffusione dell'epidemia. Infatti, a fronte delle perdite di ricavi, le imprese si trovano comunque costrette a dover sostenere buona parte dei costi di gestione, tra cui – particolarmente significativo – quello relativo al corrispettivo di locazione/concessione.

Si prevedono diverse modalità di erogazione di vantaggi. L'azione di sostegno che determina la riduzione del canone, comportando minori entrate, viene condizionata al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'ente, ovviamente comprensivo dei trasferimenti straordinari connessi all'emergenza epidemiologica.

La norma prospetta inoltre ulteriori misure che tengono conto delle diverse esigenze rappresentate dalle categorie coinvolte e che non hanno impatti significativi sui bilanci degli enti. In particolare, la proroga dei contratti potrebbe consentire a conduttori o concessionari un maggior recupero delle perdite subite a fronte dell'auspicata prossima ripresa economica e assicurerebbe al contempo all'ente locale una entrata corrispondente a quella concordata. La rateazione straordinaria serve a scoraggiare i conduttori/concessionari dalla risoluzione dei rapporti contrattuali, i cui oneri al momento non riescono a sostenere.

35. Applicazione del Canone unico alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio

La lettera a) del comma 819 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituita dalla seguente: "a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché delle aree private sulle quali risulta costituita servitù di pubblico passaggio;"

Motivazione

La norma chiarisce in modo esplicito una conclusione alla quale si può giungere attraverso una lettura sistematica delle norme riguardanti il rapporto tra patrimonio indisponibile dell'ente locale e regolazione delle aree private sottoposte a servitù di pubblico passaggio. Peraltro, i previgenti prelievi sull'occupazione di suolo pubblico comprendevano pacificamente le occupazioni sulle aree in questione.

La più diretta esplicitazione del punto appare, tuttavia, necessaria in considerazione dei difformi orientamenti emersi nel corso dell'emanazione dei regolamenti del Canone unico da parte degli enti locali, al fine di evitare incertezze, soprattutto nei territori dove alle servitù derivanti dall'urbanizzazione più recente si aggiungono aree di indiscussa valenza pubblica derivanti dalla conformazione storica degli edifici (portici stradali, sottopassi attrezzati, ecc.).